

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 12 ottobre 2000, n. 5448

Conferma T.A.R. Lazio - II Sezione, 2 dicembre 1999, n. 2514.

La Sottocommissione elettorale circondariale non è un organo a sé stante, ma è la stessa Commissione elettorale circondariale. La suddivisione delle competenze è generale, come avviene quando si suddivide in sezioni un organo generale. Restano in capo al presidente della Commissione: poteri di vigilanza e di determinare una diversa suddivisione delle competenze.

Omissis.

3. Il motivo è infondato.

Gli articoli 30 e 33 del D.P.R. n. 570 del 16 maggio 1960 (T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali) attribuiscono alla commissione elettorale mandamentale compiti di verifica in materia di presentazione delle liste elettorali.

L'articolo 25 del D.P.R. n. 223 del 1967, nel prevedere che "nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000", nulla stabilisce sulle funzioni di queste. Al riguardo questo Consiglio ha chiarito che il silenzio mantenuto dalla normativa "non può essere interpretato nel senso che (il legislatore) abbia voluto escludere dall'assolvimento dei compiti in materia di presentazione delle liste elettorali le sottocommissioni". La sottocommissione infatti "non è organo a sé, distinto dalla commissione elettorale, ma è la stessa commissione elettorale mandamentale, di cui riproduce l'esatta composizione"; e deve ritenersi che quando il "T.U. ha attribuito alla "commissione elettorale mandamentale" i compiti specificati negli articoli 30 e 33, ha voluto riferirsi evidentemente alla commissione elettorale mandamentale...quale in effetti risulta costituita nei singoli mandamenti (cioè come commissione e come sottocommissioni)" (Sez. I, 25 febbraio 1964, n. 344). La *ratio* normativa della possibile istituzione di sottocommissioni non può che consistere, si deve aggiungere, nella utilità del decentramento delle funzioni proprie della commissione mandamentale, ai fini del loro migliore esercizio nei mandamenti più popolosi. Rispetto a ciò la previsione del comma 3 del citato articolo 25, per il quale "il Presidente della Commissione mandamentale ripartisce i compiti fra questa e le Sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attività", deve interpretarsi quale facoltà per il Presidente di una diversa ripartizione delle competenze e non quale necessità di un atto esplicito di conferimento di funzioni da considerarsi proprie delle sottocommissioni in quanto attribuite all'organo di cui costituiscono articolazione organizzativa. Nella specie, il Presidente della Commissione non ha mai emanato alcun atto contrario alla competenza della Sottocommissione, rispetto alla attività di quest'ultima criticata dagli appellanti.

Omissis.